

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 275

24º anno

27 ottobre 1981

Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni ed informazioni

---

#### Sommario

#### I *Comunicazioni*

##### **Commissione**

ECU — Unità di conto europea .....	1
------------------------------------	---

---

#### II *Atti preparatori*

##### **Commissione**

Progetto di direttiva del Consiglio per la limitazione delle emissioni sonore degli elicotteri .....	2
--	---

---

#### III *Informazioni*

##### **Comitato economico e sociale**

Indicazioni concernenti un concorso generale per cittadini greci .....	5
--	---

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU<sup>(1)</sup> — UNITÀ DI CONTO EUROPEA<sup>(2)</sup>

26 ottobre 1981

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemborghese con.	40,7527	Dollaro USA	1,05304
Franco belga e lussemborghese fin.	44,9964	Franco svizzero	2,03184
Marco tedesco	2,44516	Peseta spagnola	103,619
Fiorino olandese	2,69789	Corona svedese	5,96389
Sterlina inglese	0,584373	Corona norvegese	6,37984
Corona danese	7,84936	Dollaro canadese	1,27239
Franco francese	6,13238	Scudo portoghese	69,4480
Lira italiana	1290,50	Scellino austriaco	17,0803
Sterlina irlandese	0,687812	Marco finlandese	4,73342
Dracma greca	61,4923	Yen giapponese	248,412
		Dollaro neozelandese	1,19425
		Dollaro australiano	0,857385

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 18 marzo 1975 e 30 dicembre 1977.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio per la limitazione delle emissioni sonore degli elicotteri***(Presentato dalla Commissione al Consiglio il 13 ottobre 1981)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale <sup>(1)</sup> mette in evidenza l'importanza del problema dell'inquinamento acustico ed in particolare la necessità di agire sul rumore causato dal traffico aereo;

considerando che il programma delle priorità del Consiglio per lo studio delle questioni attinenti al traffico aereo menziona le emissioni degli aeromobili, incluse quelle sonore;

considerando che occorre ridurre le emissioni sonore degli aeromobili, tenendo conto dei fattori ambientali, delle possibilità tecniche di tale riduzione e delle conseguenze economiche;

considerando che un mezzo appropriato per ridurre tale disturbo consiste nello stabilire un limite alle emissioni sonore alla loro sorgente, basato su norme

fissate in materia dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO);

considerando che la direttiva 80/51/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, tratta la limitazione delle emissioni sonore di aerei subsonici civili a reazione e di aerei ad elica;

considerando che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato norme acustiche relative agli elicotteri, le quali entreranno in vigore il 26 novembre 1981;

considerando che tali norme andrebbero applicate uniformemente all'interno della Comunità, fatte salve talune esenzioni di minor conto per singoli casi;

considerando che le disposizioni di natura tecnica devono essere rapidamente adeguate al progresso tecnico;

considerando che è pertanto necessaria una procedura tale da assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai fini della presente direttiva l'elicottero viene definito come un aeromobile più pesante dell'aria, sostenuto in volo principalmente dalla reazione dell'aria su uno o più rotori azionati, ad asse sostanzialmente verticale.

<sup>(1)</sup> GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1 e GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26.

*Articolo 2*

Ogni Stato membro provvede affinché l'impiego di qualsiasi elicottero civile, immatricolato nel suo territorio, rientrante nelle categorie definite ai fini di una certificazione acustica nel capitolo 8 della parte II dell'allegato 16 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, applicabile a decorrere dal 26 novembre 1981 conformemente alla quinta modifica, sia autorizzato sul territorio degli Stati membri soltanto se esso ha concesso una certificazione acustica in base alla presentazione di prove soddisfacenti, da cui risulti che l'aeromobile soddisfa a requisiti almeno pari a quelli contenuti nelle norme applicabili di cui alla parte II, capitolo 8 di tale allegato.

*Articolo 3*

1. I documenti relativi alla certificazione acustica ai sensi dell'articolo 2 possono assumere la forma di un certificato acustico separato o di un'apposita dichiarazione iscritta in un altro documento, che lo Stato di immatricolazione riconosce ed esige che si trovi a bordo dell'aeromobile. Questi documenti devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) Stato d'immatricolazione e contrassegno di immatricolazione dell'aeromobile;
  - b) numero di serie del costruttore;
  - c) designazione di tipo e di modello del costruttore;
  - d) menzione di ogni ulteriore modifica apportata per rispettare le norme applicabili in materia di certificazione acustica;
  - e) pesi massimi per i quali si è dimostrato che le norme applicabili in materia di certificazione acustica sono rispettate;
  - f) nel caso di aeromobili per i quali la domanda di certificazione sia stata presentata il 6 ottobre 1977 o dopo tale data: livello(i) di rumore e suoi (loro) coefficienti di probabilità al 90 % del (dei) punto(i) di riferimento, per i quali si è dimostrato che sono rispettate le norme applicabili in materia di certificazione acustica.

2. Gli Stati membri riconoscono la validità dei documenti di cui al paragrafo 1 rilasciati dalle autorità certificanti dello Stato di immatricolazione quando esso è anche Stato membro.

*Articolo 4*

In singoli casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione temporanea nel loro territorio di elicotteri che, in base all'articolo 2, non possono essere immessi in circolazione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri cercano di adottare le opportune misure al fine di garantire che gli elicotteri, i quali non sono immatricolati in uno Stato membro ma si servono di aeroporti situati sul loro territorio, soddisfino a requisiti almeno altrettanto rigorosi di quelli cui devono soddisfare, ai sensi dell'articolo 2, gli aeromobili degli Stati membri.

*Articolo 6*

Ogni modifica necessaria al fine di adeguare la presente direttiva affinché tenga conto del progresso tecnico sarà adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

*Articolo 7*

1. È costituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della presente direttiva, qui di seguito chiamato il «comitato». Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione in funzione di presidente.

2. Il comitato adotterà il proprio regolamento interno.

*Articolo 8*

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo; il comitato è adito dal presidente, di sua iniziativa oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendersi. Il comitato esprime il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente stabilisce in funzione dell'urgenza del problema e delle disposizioni del volume 1 dell'allegato 16 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale. I pareri vengono adottati a maggioranza di 45 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) Qualora le misure prospettate siano conformi al parere del comitato, la Commissione le adotta.
- b) Qualora dette misure non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da

prendersi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

- c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla presentazione della proposta di cui sopra, il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non ol-

tre il ... 1982 a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

### III

(*Informazioni*)

## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

### Indicazioni concernenti un concorso generale per cittadini greci (¹)

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee indice il concorso generale seguente riservato ai cittadini greci:

**Concorso B/27/80**

Assistenti aggiunti (carriera B 5-4)

---

(¹) GU n. C 275 del 27. 10. 1981 (versione greca).

Pubblicazione n. CB-31-80-021-IT-C  
ISBN 92-825-2113-3

**LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ  
RELAZIONE 1980**

Il presente documento contiene analisi e statistiche della situazione generale, dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

399 pagine. Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 19,35, BFR 800, LIT 23 400

---

Pubblicazione n. CB-31-80-102-IT-C  
ISBN 92-825-2199-0

**QUATTORDICESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE NEL 1980**

La Relazione generale sull'attività delle Comunità viene pubblicata annualmente dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 18 del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

La relazione, che viene presentata al Parlamento europeo, fornisce un quadro globale delle attività comunitarie svolte durante l'anno precedente.

360 pagine. Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa; ECU 5,45, BFR 225, LIT 6 500

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
Boite postale 1003, Lussemburgo

## **L'UNIONE DOGANALE**

**Perché, nonostante l'unione doganale che esiste nella Comunità europea, i doganieri continuano a controllare i viaggiatori? Perché le barriere doganali, simboli delle frontiere nazionali, sono mantenute? Controlli e barriere non sono in manifesta contraddizione con l'unione doganale creata fra i nove Stati membri nell'ambito della Comunità europea?**

Il presente opuscolo tenta di rispondere a queste domande fondamentali che si pongono i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

Bisogna riconoscere che, in effetti, i controlli doganali sono stati mantenuti nell'unione doganale, pur essendo stati sensibilmente ridotti nella maggioranza dei casi.

I dazi doganali sono stati aboliti nella Comunità europea da molto tempo, ma negli Stati membri esistono ancora imposte indirette nonché norme sanitarie e di sicurezza notevolmente diverse da uno Stato all'altro. Questo spiega la ragione per cui si continua ad effettuare i controlli.

L'unione doganale, al di là dei controlli considerati qualche volta vessatori, ha reso grandi servizi, favorendo gli scambi soprattutto di beni di consumo corrente. Perciò è soprattutto il consumatore che ne ha tratto vantaggio.

Tra il 1958 e il 1972, gli scambi di prodotti manufatti tra gli Stati membri della Comunità europea si sono moltiplicati per nove.

Dall'allargamento della Comunità, avvenuto nel 1973, questa tendenza continua, ma in proporzioni più modeste.

Il presente opuscolo offre un quadro dei principali aspetti dell'unione doganale, anche delle sue difficoltà e delle sue prospettive.

1980 — 27 p., 5 ill. — 16,2 x 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 4-1980

ISBN 92-825-1926-0 / N. di catalogo: CB-NC-80-004-IT-C / LIT 1 200

### **Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:**

#### *Ufficio stampa e informazione*

ROMA:  
Via Poli 29  
I-00187 Roma  
Tel. 678 97 22

#### *Uffici di vendita*

ITALIA:  
Libreria dello Stato  
Piazza G. Verdi 10  
I-00198 Roma  
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO  
DEL LUSSEMBURGO  
E ALTRI PAESI:  
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali  
delle Comunità europee  
Boîte postale 1003, Luxembourg  
Tel. 49 00 81

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Venticinque denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg

